



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO

SERVIZIO 3.2

n. 121 del 26.06.2014	OGGETTO:	SERVIZIO PATRIMONIO: RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CESARE BATTISTI N. 16 (SPAZIO FRONTE FRIGGITORIA) DAL 30.05.2014 AL 30.09.2014 . SIG. MARCO DI MICCO, IN QUALITA' DI TITOLARE DELL'ATTIVITA' ARTIGIANALE TAKE AWAY FRIGGITORIA.
--------------------------	----------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Visto il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la trasmissione della nota prodotta in data 13.06.2014 dalla Tre Esse Italia srl, società incaricata per la gestione e riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico acquisita al protocollo dell'Ente al n.8384 del 13.06.2014 relativa alla richiesta prodotta in data 31.03.2014 dal sig. Di Micco Marco, e la successiva integrazione atti acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8641 del 19.06.2014 in qualità di titolare dell'attività artigianale di friggitoria, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, in via Battisti, 16 (spazio fronte alla propria attività artigianale di tipo alimentare, friggitoria), dal 01.06.2014 al 30.09.2014, dalle ore 8,00 alle ore 24,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto: "Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l'occupazione di suolo pubblico predetta a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n. 47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale Sopra richiamate;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 01/09/2010;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01/03/2011 con la quale veniva confermato il canone di occupazione di suolo pubblico;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con: gazebo e **posizionamento tavoli con sedie, per una superficie complessiva di mq. 18,00 (n. 3 stalli di parcheggi) - classe fino a 20 mq;** Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito complessivamente in **€. 445,00 (comprensiva di TARSU)**;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando Vigili Urbani in data 16.05.2014 prot. n. 7219 del 19/05/2014 condizionato al rispetto dell'art.21 del D.Lgs. n.285/1992 e relativo decreto di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione di tutti i mercoledì dalle ore 6,00 alle ore 15,00 dove l'area è utilizzata quale area mercatale;

Vista la dilazione di pagamento ai fini del canone di occupazione di suolo pubblico in n. 3 rate con le seguenti scadenze:

21.05.2014
30.07.2014
30.08.2014

Vista la Delib. G.C. n. 29/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva adeguato il canone di occupazione di suolo pubblico per pubblici esercizi ;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni;

Vista la Delib.C.C. n. 47/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata estesa la possibilità di intrattenimento clienti all'aperto anche alle attività artigianali;

Visto il Dec.Lgs.vo n.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1) Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di concedere al sig. Di Micco Marco, c.f.: **DMCMRC65L03E472Y**, titolare dell'attività artigianale di tipo alimentare TAKE AWAY FRIGGITORIA con sede legale in via C. Battisti, 24, P.IVA 01937030599, di occupare in modo:

temporaneo

il suolo pubblico (cat. II), in Via C. Battisti, 16 (spazio fronte friggitoria), dal 01.06.2014 AL 30.09.2014 ore 8,00 alle ore 24,00, per la durata di mesi 4 e per una superficie complessiva di mq. 18,00 (n. 3 stalli di parcheggio) come specificato in premessa, con l'obbligo di rimuovere tutti i giorni le attrezzature inerenti l'occupazione di suolo pubblico a fine orario di lavoro, a condizione che venga lasciato libero il passaggio degli autoveicoli e dei pedoni sulla pubblica via e garantendo tutti i diritti di terzi, rispettare tutte le disposizioni contenute nell'art. 21 del D. Lgs.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione di tutti i mercoledì dalle ore 6,00 alle ore 15,00 dove l'area interessata è utilizzata dal mercato settimanale;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- utilizzare gli arredi conformi a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente Cosap;
- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;
- non deve esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande
- utilizzare dette aree per la sola degustazione conseguente all'asporto di beni acquistati dai consumatori ed esporre apposito cartello recante " non si effettua servizio ai tavoli"
- rimuovere ogni giorno, a fine orario di lavoro e di occupazione, tutta l'attrezzatura con tavoli e sedie;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altri beni mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, se necessaria;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal vigente Regolamento Comunale Cosap.
- non ottempera al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico entro dieci giorni dalle scadenze delle rate previste nella dilazione di pagamento;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **26 GIU 2014**;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 26.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
f.to arch. Claudia Romagna

La copia conforme all'originale
Priverno, lì 26.06.2014
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
Arch. Claudia Romagna